



# Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

COMUNE DI PADOVA  
SEGRETERIA GENERALE  
REGISTRO ORDINANZE  
N. 20 DEL 07/05/2019

Oggetto: Oggetto: sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle 24.00 alle 06.00 svolta in forma accessoria all'interno dei circoli privati siti in via Bernina n. 18 e divieto di consumare alimenti e bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/recipienti di vetro o lattine nella medesima località.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che al civico 18 di via Bernina, all'interno di un'area delimitata e denominata "area Funghi", sono presenti dei circoli privati (Maiska, Associazione Umanitaria per l'Africa in Italia e nel mondo, Associazione Famiglia), i cui frequentatori sono causa di disturbo ai residenti;

**PRESO ATTO** delle continue lamentele dei cittadini dimoranti in prossimità dei suddetti circoli riguardanti comportamenti degli avventori non consoni al luogo e all'orario, i quali sia all'interno che al di fuori dei locali, non rispettano le più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;

**DATO ATTO**, nello specifico, di accertate situazioni di disturbo generate da atti vandalici, spaccio di stupefacenti, lordura del suolo, diffusione di musica, persone intente a bere con evidenti atteggiamenti conseguenti allo stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcolici;

**RILEVATO** che, in occasione di alcuni sopralluoghi serali/notturni eseguiti da personale della Polizia Locale unitamente a personale della Guardia di Finanza, è stata riscontrata la somministrazione di alimenti e bevande svolta in assenza di titolo abilitativo in quanto effettuata ad un pubblico indistinto di avventori, peraltro alcuni privi di documenti di identificazione, nonché la detenzione di stupefacenti, con musica udibile all'esterno e altre varie irregolarità amministrative;

**VISTI** i numerosi esposti ed in particolare l'esposto prot. 125778 del 27/03/2019 a firma di circa un centinaio di abitanti nella zona in questione, che segnalano, tra le altre cose, che la presenza dei circoli sono luoghi in cui vi è un costante abuso di alcolici e della diffusa disponibilità di sostanze stupefacenti, con la conseguenza che i frequentatori vagano per le strade del rione in stato di grave alterazione e danno origine molto spesso a liti, risse, violenze e danneggiamenti di auto in sosta, deiezioni nei pressi delle abitazioni, abbandono di rifiuti etc.;

**VISTO** che tale situazione ha dei risvolti gravemente negativi per quanto concerne la sicurezza dei residenti, soprattutto in riferimento al loro diritto di libero accesso e godimento della residenza e della proprietà privata;

**DATO ATTO** che tale situazione, pur impegnando continuamente le Forze dell'Ordine con interventi in loco, non ha evidenziato miglioramenti apprezzabili rispetto alla situazione di vivibilità del quartiere;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di un intervento per limitare la somministrazione di alimenti e bevande effettuata all'interno dei circoli privati siti in via Bernina n. 18, al fine di tutelare la quiete pubblica, il decoro e il riposo delle persone ivi residenti;

VISTI:

- l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

### **ORDINA**

- **la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 24.00 alle ore 06.00 effettuata all'interno dei circoli privati siti nel complesso di via Bernina n. 18.**
- a chiunque, il divieto di consumare all'esterno nel medesimo sito alimenti e bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/recipienti di vetro o lattine.

L'inottemperanza al presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 267/2000, **con determinazione del pagamento in misura ridotta in Euro 500,00, fatta salva ogni altra previsione di legge.**

**Il presente provvedimento viene attuato in via sperimentale fino al 31/12/2019 compreso.**

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Funzionario responsabile del Reparto Polizia Amministrativa del Corpo di Polizia Locale.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente Ordinanza viene trasmessa tempestivamente all'U.T.G. – Prefettura di Padova e, in seguito, alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Padova.

Il Sindaco  
Sergio Giordani